

Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Relazione illustrativa

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1

Ferma restando l'impostazione delle disposizioni recate dall'articolo 10 commi da 1 a 5 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1 prevede l'incremento dell'accantonamento di un' ulteriore quota di risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per gli anni 2012 e 2013, da rendere indisponibile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna amministrazione. Tali riduzioni sono ripartite tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette misure possono essere ridotte di un importo fino al 50% per effetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del presente provvedimento, in materia di acquisizione di maggiori entrate al bilancio dello Stato.

Al comma 2 si prevede l'eliminazione dell'esclusione dalle riduzioni previste dal decreto-legge n. 98/2011 per il fondo delle aree sottoutilizzate per l'anno 2012.

I commi da 3 a 5 prevedono, per le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riduzione delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.125, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale.

Alle amministrazioni che non adempiono alla disposizione entro il 31 marzo 2012, salvo quelle espressamente indicate al comma 5, è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

La disposizione di cui al comma 6 stabilisce l'anticipazione delle misure previste in forma di riduzione di esenzione, esclusione a favore fiscale di cui all'allegato C bis dell'articolo 40 del citato decreto legge 98/2011, aventi natura di clausola di salvaguardia; le riduzioni conseguenti alle percentuali previste per gli anni 2013 e 2014 sono state anticipate agli anni 2012 e 2013; peraltro, al fine di garantire gli effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo

periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Di conseguenza sono anticipati anche i termini per l'adozione dei provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione ed esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali. Gli effetti positivi ai fini dell'indebitamento netto previsti dall'articolo 40 comma 1 quater, primo periodo, sono anticipati agli anni 2012 e 2013, nonché si prevede un effetto pari a 16.000 milioni di euro per il 2013.

Il comma 7 stabilisce che qualora si sia in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal documento di economia e finanze e dagli eventuali aggiornamenti nonché nella eventualità che non vengano assicurati i risparmi stabiliti dal comma 1, si proceda con le medesime modalità previste dal comma 12 del citato articolo 10 a differire il pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma.

Il comma 8 prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (regioni, province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) l'anticipazione a decorrere dall'anno 2012 delle misure già previste dall'articolo 20, comma 5, lett. a) e b) per gli anni 2013 e 2014, nonché l'anticipazione anche con diverse dimensioni finanziarie delle misure previste per le fattispecie di cui alle lett. c) e d) della medesima disposizione, a decorrere dagli anni 2012 e 2013.

Il comma 9 anticipa a decorrere dall'anno 2012 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli enti di cui al comma 8, con riferimento ai parametri di virtuosità previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20.

Il comma 10 dispone l'anticipazione delle misure previste dall'articolo 6 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".

Al comma 11 viene prevista la cessazione della sospensione del potere dei Comuni di estendere l'addizionale comunale all'imposta del reddito delle persone fisiche ovvero di aumentarla nel caso essa sia stata già istituita. E' disposta, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23/2011, sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

Con il comma 12 viene introdotta la possibilità di ridurre le misure previste dal nuovo patto di stabilità interno (articolo 20 del citato decreto legge n. 98/2011), per un importo fino al 50%, per

effetto dell'adozione delle misure di cui all'articolo 7, comma 7, del presente provvedimento. La riduzione viene distribuita tra i comparti interessati con decreto dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.

Lo stesso comma 12 incide sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione. L'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fossero modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al *decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435*, rideterminando l'imposta stessa secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA e procedendo alla soppressione della previsione specifica relativa a tali atti. La disposizione di cui al presente comma, in tale contesto, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, sia soppressa la misura della tariffa concernente l'imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad IVA nella tabella allegata al citato decreto ministeriale n. 435 del 1998, e che, per i medesimi atti soggetti ad IVA, la misura dell'IPT dovuta sia determinata secondo quanto previsto dalla stessa tabella per gli atti non soggetti ad IVA. In tal modo viene superata la necessità di procedere alla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal predetto articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. In conseguenza della previsione in commento, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le province percepiranno le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

Il comma 13 stabilisce le modalità di procedure di ripartizione, a decorrere dall'anno 2012, del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario, il cui ammontare risulta stabilito in 400 milioni di euro dall'articolo 21 comma 3 del decreto-legge n. 98/2011.

Il comma 14 disciplina la decadenza degli organi, con esclusione del Collegio dei revisori o sindacali, degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato nei casi in cui non venga approvato il Bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero presenti un disavanzo di competenza per due esercizi finanziari consecutivi. Si prevede la nomina di un Commissario che adotta le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario dell'ente.

Il comma 15, nell'ambito degli interventi a salvaguardia dell'euro, amplia le ipotesi di prestazione della garanzia da parte dello Stato in favore della società di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

L'ultimo periodo del comma 14 e il comma 16 stabiliscono la proroga per gli anni 2012-2014 della disposizione di cui all'articolo 72, comma 11, diretta a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni, a compimento dell'anzianità massima di 40 anni di contributi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi.

Il comma 17 introduce disposizioni dirette a chiarire la procedura per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il comma 18 consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, di disporre nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Il comma 19 modifica l'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 2001, n. 165, prevedendo che il trasferimento disciplinato dal predetto comma possa essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

La disposizione di cui al comma 20 prevede l'anticipo sia dell'avvio sia dell'entrata a regime del graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori già previsto dall'articolo 18 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

La disposizione di cui al comma 21 è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico. Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 sono dirette a:

- introdurre di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento (posticipo di 6 mesi) dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio (attualmente esentati da tale posticipo);
- incrementare da 6 mesi a 24 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento anticipato (con esclusione dei casi per limiti di servizio per i quali il posticipo è di 6 mesi).

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 24 stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività, in modo

tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

Il comma 25 prevede l'incremento, per il 2012, di 2.000 milioni di euro, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 26 stabilisce che, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli 194 e 254 del TUEL, nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei debiti pregressi di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazioni consiliare prevista dallo stesso articolo 194 e avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è sufficiente una determina dirigenziale del Comune.

Il comma 27 modifica l'articolo 14, comma 17, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, prevedendo che il Commissario straordinario del Governo per Roma Capitale possa estinguere, entro limiti fissati dalla stessa disposizione, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con il comma 28 si prevede l'integrazione della Commissione finalizzata al livellamento remunerativa Italia-Europa, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, n. 98/2011, di un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 29 dispone che ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei magistrati, si applicano gli articoli 2103 e 2104 del codice civile, con specifico riferimento all'esigibilità della prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive, con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. E' prevista una disciplina particolare per il personale del Ministero dell'interno.

Il comma 30 è finalizzato ad evitare incertezze in ordine alla disciplina del servizio prestato dai pubblici dipendenti presso enti diversi da quelli di appartenenza e per evitare aggravii di spesa per i trattamenti di quiescenza e previdenza.

Il comma 31 prevede la soppressione al novantesimo giorno della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con una dotazione organica inferiore a 70 unità. Le esclusioni dalla soppressione di tali enti sarà determinato con apposito DPCM. Le funzioni esercitate da tali enti soppressi sono attribuite all' amministrazione vigilante ovvero nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.

Il comma 32 prevede che, nei casi previsti dall'articolo 19 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato nonché del trattamento di quiescenza, l'ultimo stipendio sia individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. Si prevede che la misura si applichi agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Il comma 33 sostituisce l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011 concernente l'applicazione del livellamento remunerativo Italia-Europa a taluni titolari di Uffici ivi indicati.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2

Per fronteggiare la situazione dell'attuale crisi economica di portata internazionale e al fine di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica che sono stati concordati in sede europea, la norma introduce - per il periodo che va dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente - un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 90.000 euro annui.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il predetto contributo è dovuto dalle persone fisiche ed è calcolato sull'ammontare del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR dalle stesse prodotto nell'anno di riferimento. La misura percentuale del contributo da applicare al reddito complessivo è pari al 5 per cento della parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro e al 10 per cento sulla parte di reddito che eccede 150.000 euro.

Il medesimo comma 1 prevede, inoltre, la deducibilità - ai sensi dell'articolo 10 del citato TUIR, del contributo di solidarietà che, pertanto, riduce il reddito complessivo ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionale e comunale.

Sempre nel comma 1 è prevista l'abrogazione delle disposizioni normative di cui:

1. all'articolo 9, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che - in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego - prevede, fra l'altro, una specifica riduzione del trattamento economico dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi per il periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013;
2. all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - in materia di interventi di carattere previdenziale - prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno specifico contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui.

Si stabilisce che - relativamente all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso del contributo di solidarietà - si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L'ultimo periodo del comma 1 reca una clausola di salvaguardia finalizzata a prevedere che, ove dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il

contribuente possa optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà.

Infine, si stabilisce che il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1.

Il comma 2 dell'articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il prossimo 30 settembre, l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1 volte, tra l'altro, ad assicurare, in assenza di oneri per il bilancio dello Stato, il coordinamento sistematico tra le nuove disposizioni e quelle contenute nei citati articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, e articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011 garantendo il recupero degli importi eventualmente già trattenuti in base alle predette disposizioni normative.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli, con propri decreti, adotti tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, con la possibilità di introdurre, tra l'altro, nuovi giochi, indire lotterie e adottare nuove modalità di gioco del Lotto. Si prevede altresì che il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

Si prevede che l'attuazione delle disposizioni del comma 3 assicuri maggiori entrate, in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, queste ultime sono integralmente attribuite allo Stato.

Con il comma 4 si procede a ridurre ulteriormente il limite di utilizzo legale del contanti come mezzo di pagamento portandolo a 2.500 euro. Ciò al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in sintonia con l'azione già avviata con gli interventi effettuati con l'articolo 20 del decreto- legge n. 76 del 2010.

Il comma 5, con la tecnica della novella legislativa, inserendo i commi 2-sexies e 2-septies nel corpo dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente le sanzioni accessorie in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, introduce una nuova sanzione accessoria che colpisce i soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali che, nell'esercizio della professione, abbiano commesso, nel corso di un quinquennio e in differenti giornate, quattro distinte violazioni inerenti all'obbligo di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi. La sanzione accessoria - che è disposta, in ogni caso, e, quindi, anche in deroga al principio contenuto nell'articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, secondo cui non può essere irrogata la sanzione accessoria nel caso di definizione agevolata - consiste nella sospensione dall'iscrizione all'albo o all'ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese. La disposizione ricalca, quindi, con i dovuti adattamenti, quanto già stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997 per i soggetti esercenti attività per le quali sussiste l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Anche in tal caso viene stabilito, che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Il richiamo alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 12 è volto a stabilire che la sospensione è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente e che l'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento della stessa sospensione è effettuata dall'Agenzia delle entrate ovvero dalla Guardia di finanza. Inoltre, la disposizione stabilisce che la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati quando le violazioni sono commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata. Infine, la norma dispone una sanzione accessoria più rigorosa, in caso di recidiva, allungando il periodo di sospensione fino a un massimo di sei mesi.

Le norme proposte nei commi da 6 a 34 sono finalizzate all'adozione di un'aliquota unica, intermedia rispetto a quelle esistenti, ma non superiore al 20 per cento, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari.

Non saranno inclusi nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati, ad esclusione dei buoni postali fruttiferi, nonché i titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"), le forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i titoli di risparmio per l'economia meridionale previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, nonché gli interessi dei prestiti obbligazionari indicati nel comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. E' fatta inoltre salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea quale, in particolare, l'aliquota dell'1,375 per cento applicabile sugli utili spettanti alle società e agli enti soggetti ad

un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta white list.

La nuova misura dell'aliquota si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2012 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dalla medesima data. Viene, invece, utilizzato il criterio di maturazione per particolari fattispecie che richiedono, per la loro specificità, l'applicazione di tale criterio: si tratta delle obbligazioni private disciplinate dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché delle gestioni individuali di portafoglio.

In particolare, i commi da 13 a 24 del provvedimento in esame contengono norme di coordinamento volte a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali. L'intervento di modifica dell'aliquota e le norme di coordinamento interessano anche le disposizioni che a diverso titolo hanno introdotto in passato misure elevate di prelievo, attualmente stabilite nel 27 per cento, al fine di scoraggiare possibili comportamenti elusivi (ad esempio per le obbligazioni cosiddette "fuori mercato") o per motivazioni extra-fiscali (ad esempio, per i titoli atipici). Con il passaggio all'aliquota unica saranno rimosse le attuali penalizzazioni e tali fattispecie, che nel tempo hanno perso la loro ragion d'essere in quanto superate dai cambiamenti del quadro ordinamentale, fiscale ed extra-fiscale, verranno ricondotte nell'ambito di applicazione del prelievo del 20 per cento.

Viene, poi, introdotta una disposizione che, pur non essendo strettamente legate alla modifica della misura del prelievo, è intesa a fronteggiare la crisi finanziaria in campo internazionale. Sotto questo aspetto, si è provveduto a superare le criticità relative agli strumenti finanziari emessi dalle banche e dagli altri intermediari vigilati da Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'Isvap, che tra l'altro contengono clausole di assorbimento del nominale in presenza di determinati eventi. Con riferimento all'emittente la criticità riguarda il regime fiscale delle remunerazioni corrisposte ai portatori dei titoli in oggetto, mentre sotto il profilo dell'investitore per effetto di tali clausole i medesimi titoli rientrano nel novero dei c.d. titoli atipici ex D.L. n. 512 del 1983 e, quindi, di titoli con un trattamento fiscale deteriore. Al fine di non creare una situazione di svantaggio rispetto ai medesimi titoli emessi da soggetti non residenti, si è previsto che ai proventi degli strumenti finanziari in esame si rende applicabile il regime dei titoli obbligazionari rientranti nel D.Lgs. n. 239 del 1996 e che essi, anche se imputati direttamente a patrimonio netto, siano deducibili dal reddito dell'emittente sulla base dell'attuale normativa, vale a dire secondo le regole di cui all'art. 96 bis e art. 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi. Sono state, inoltre, inserite disposizioni volte ad evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto rispetto a quelle dirette, relativamente alla previsione dell'applicazione di una minore aliquota (12,50%)

rispetto alla nuova (20%) sugli interessi dei titoli pubblici italiani ed esteri. In tal senso, è stato previsto il modo per far recuperare ai soggetti partecipanti a fondi di investimento mobiliari, alle gestioni individuali di portafoglio e a piani assicurativi la suddetta differenza di aliquota.

Con il comma 25 sono state abrogate alcune norme.

I commi da 26 a 34 contengono specifiche disposizioni transitorie; ciò in quanto l'unificazione delle aliquote di prelievo rende necessario regolare il passaggio dal livello di tassazione vigente al 31 dicembre 2011 a quello che sarà in vigore dal 1° gennaio 2012.

Al comma 26 viene disciplinato l'impatto del principio di maturazione sulla tassazione degli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. 239/1996. La modifica dell'aliquota di prelievo rende infatti necessario distinguere in due quote i proventi (interessi e scarto) maturati nel periodo di possesso dei soggetti "nettisti" e comunque percepiti (con il pagamento della cedola, al rimborso, o in sede di cessione dei titoli):

- quella dei proventi maturati fino al 31/12/2011, da tassare alla vecchia aliquota;
- quella dei proventi maturati a partire dall'1/1/2012, da assoggettare alla nuova aliquota.

Al fine di limitare l'impatto, in termini amministrativi e finanziari, sugli intermediari, sono stati previsti, solo per i proventi soggetti ad imposta sostitutiva ex 239/1996, due diverse modalità di applicazione della nuova aliquota:

- per gli zero coupon bond con durata residua superiore all'anno e per i titoli la cui prima cedola è pagata dopo almeno un anno dalla data di variazione dell'aliquota, si simula una cessione, seguita da immediato riacquisto dei titoli, con la quale si ottiene, contemporaneamente, un addebito al cliente dell'imposta dovuta secondo l'aliquota del 12,5 per cento commisurata al rateo di interessi o scarto maturato fino a tale data (con accredito del conto unico), e l'accredito al cliente dell'imposta secondo l'aliquota del 20 per cento commisurata allo stesso rateo di interessi o scarto maturato fino a tale data (con addebito del conto unico). Le due operazioni simultanee avverrebbero in corrispondenza della data di entrata in vigore della nuova aliquota e sarebbero effettuate allo stesso prezzo, determinato tenendo conto non del valore di mercato del titolo, ma esclusivamente dei redditi di capitale (rateo cedole e scarto di emissione) maturati sino al giorno di entrata in vigore della riforma;
- per tutti gli altri titoli, invece, le due operazioni di addebito e accredito hanno luogo in occasione della prima movimentazione del titolo stesso, che può consistere nello stacco della prima cedola incassata dopo il 31 dicembre 2011, oppure nella cessione o nel rimborso del titolo.

Una volta effettuata tale operazione di passaggio tra vecchia e nuova aliquota, tutte le successive operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 239/1996 sarebbero effettuate dagli intermediari avendo come riferimento una sola aliquota,

quella nuova, senza dover né suddividere i titoli tra vecchie e nuove emissioni, né distinguere, all'interno di ciascuna emissione, tra cedole per le quali già si applica la nuova aliquota e quelle ancora soggette all'aliquota precedente.

Il comma 27 prende in esame l'imposizione dei proventi derivanti da polizze vita o da contratti di capitalizzazione.

I commi da 28 a 33 si occupano del regime transitorio dei redditi diversi. In particolare, sono affrontati i problemi connessi con le minusvalenze realizzate (o maturate, per il regime del risparmio gestito) ma non ancora compensate al 31 dicembre 2011.

In tale contesto, viene offerta ai contribuenti l'opzione di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2012 versando l'imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi complessivamente maturati fino alla stessa data. L'opzione deve però riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

Il comma 34 prevede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.

Il comma 35 modifica l'articolo 10, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore.

In particolare, in relazione ad un' annualità di imposta, la citata limitazione dei poteri accertativi sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento agli studi di settore anche per l'annualità precedente.

Infine, si prevede la possibilità, in relazione ad un determinata annualità di imposta, di modificare gli studi di settore applicabili con riferimento a tale annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo anche al fine di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica.

Il comma 36 prevede che le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 3

L'articolo 3 è volto a ridurre gli inutili oneri amministrativi e procedurali che limitano la libertà di impresa e a favorire il rilancio dell'economia in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale di modifica dell'art. 41 Cost.

Il comma 1 dispone che Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio di libertà dell'iniziativa economica, nel rispetto dei limiti elencati alle lettere a), b), c), d), e).

Il comma 2 chiarisce che quanto stabilito dal primo comma costituisce un principio fondamentale per lo sviluppo economico che attua la piena concorrenza tra imprese.

Il comma 3 prevede che nel caso di mancato adeguamento nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono meno le disposizioni statali incompatibili con il comma 1 e trovano applicazione gli istituti della SCIA e della autocertificazione. Per gli enti locali, l'adeguamento alla presente disposizione è indice di virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (comma 4).

Il comma 5 individua i principi ai quali dovrà informarsi la riforma degli ordini professionali da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Tra gli altri l'accesso libero alla professione, la previsione dell'obbligo di seguire percorsi di formazione continua, l'effettività dell'attività formativa del tirocinio per l'accesso alla professione, la disciplina dei compensi dei professionisti.

I commi da 6 a 11 disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche, nel rispetto dei principi di libertà di impresa e garanzia della concorrenza, prevedendo, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'abrogazione delle restrizioni in materia.

Il comma 9 individua espressamente le fattispecie di restrizione; quelle non rientranti nell'elenco di cui al comma 9, possono essere revocate con regolamento ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400/1988 (il comma 10).

Il comma 11 disciplina la possibilità di escludere dall'abrogazione delle restrizioni singole attività economiche.

Il comma 12 dispone la sostituzione della lettera d) dell'articolo 307 comma 10 del d. lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare. Si stabiliscono finalità diverse cui vengono

destinate le risorse derivanti dall'alienazione permuta e valorizzazione dei beni immobili della Difesa.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4

L'articolo 4 introduce disposizioni volte alla piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e impone l'applicazione, per i medesimi servizi, di alcune disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" in grado di creare le migliori condizioni per l'apertura al mercato di tale settore strategico per la crescita economica.

In particolare, il comma 1 stabilisce che gli enti locali verifichino, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Il comma 2 prevede che, all'esito della verifica l'ente adotti una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Tale delibera, ai sensi del successivo comma 3, deve essere adeguatamente pubblicizzata ed inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il comma 4 prevede, inoltre, che la verifica sia effettuata dagli enti locali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge e successivamente, con cadenze periodiche, secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; in ogni caso, la verifica è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

Con il successivo comma 5, al fine di eliminare disparità determinate dall'imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico che possono falsare il gioco della concorrenza, si prevede che gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscano, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

I commi 6 e 7 chiariscono, rispettivamente, che l'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali non comporta per i terzi il divieto di produzione dei medesimi servizi per uso proprio (articolo 9 della legge n. 287/1990) e che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*quater*, della citata legge n. 287/1990.

Il comma 8 stabilisce che, nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui all'articolo 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Il comma 9 chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possano partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

Il comma 10 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

Il comma 11 contiene alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il comma 12, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "gara a doppio oggetto", con la precisazione che al socio privato deve essere conferita una partecipazione alla società mista pubblica e privata non inferiore al 40 per cento.

Il comma 13 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dai commi 8 a 13, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro

annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

Il comma 14 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari "in house" di servizi pubblici locali secondo modalità definite in sede di attuazione della legge n. 42 del 2009. Al secondo periodo, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali vigilino sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Il comma 15 prevede che le società "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il comma 16 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il codice dei contratti pubblici con la possibilità di affidare, ai sensi del comma 12, il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto.

Il comma 17, con specifico riguardo all'assunzione di personale, stabilisce che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, altresì, il divieto di reclutare personale e di conferire incarichi fino all'adozione dei predetti atti. Tale disposizione non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

Il comma 18 sottopone alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale affidante la verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente medesimo.

I commi da 19 a 26 contengono alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in particolare:

- a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro congiunti, degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;
- b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;
- c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;

Il comma 27 chiarisce che le incompatibilità e i divieti di cui ai commi da 19 a 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 28 precisa che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

I commi 29, 30 e 31 disciplinano, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa (il comma 29). Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile originario dei beni non ancora ammortizzati, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. E' stato, inoltre, precisato che restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge (il comma 30).

Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato a chi voglia partecipare alla nuova gara (il comma 31).

Il comma 32 introduce il regime transitorio degli affidamenti attualmente in essere per il graduale passaggio alla nuova disciplina. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si prevede che:

- gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
- le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del

servizio, cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

- le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessino alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Il comma 33 introduce taluni divieti funzionali all'operatività del regime transitorio con particolare riferimento a soggetti titolari di affidamenti diretti.

Il comma 34 prevede alcune esclusioni dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui al presente articolo riguardanti il servizio idrico integrato, anche alla luce dell'esito referendario del 12 e 13 giugno scorso e ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di energia elettrica, il servizio di trasporto regionale e la gestione delle farmacie comunali. Il comma 35 fa salve, infine, le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5

L'articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, di cui all'articolo 6 *quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio idrico.

A ciascun ente territoriale non può essere assegnata una quota superiore ai proventi derivati dalla dismissione effettuata. Si prevede che le spese effettuate dagli enti territoriali a valere sulla predetta quota siano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

La destinazione prevista è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 6

L'articolo 6 reca misure in tema di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione.

Il comma 1 modifica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le modifiche di cui alle lettere a) e b) si rendono necessarie al fine di coordinare la disposizione di cui al comma *6-bis*, concernente la Scia in materia edilizia, con le disposizioni di cui al comma 4. Attraverso le modifiche il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela nel caso di Scia edilizia è di trenta giorni, invece che di sessanta come previsto del comma 3.

La lettera c) inserisce un nuovo comma *6-ter* finalizzato a superare le difficoltà interpretative che si sono verificate circa l'inquadramento della natura giuridica dell'istituto, con conseguenti problemi di tutela giurisdizionale del terzo controinteressato. A tal fine la norma chiarisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Il comma 2 prevede la soppressione del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), abrogando tutte le disposizioni che lo istituiscono e lo disciplinano.

Il SISTRI, istituito dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è configurato dal codice dell'ambiente come un sistema di controllo della tracciabilità alternativo rispetto alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 188-*bis*). Alcuni operatori economici sono tenuti ad aderirvi, mentre altri possono farlo su base volontaria (art. 188-*ter*). Pesanti sanzioni amministrative sono previste dall'art. 260-*bis* in relazione a varie fattispecie, tra cui la mancata iscrizione al SISTRI; il mancato pagamento del contributo di iscrizione; l'omessa o inesatta compilazione della scheda SISTRI. La misura si rende necessaria per contenere gli eccessivi oneri amministrativi derivanti dal SISTRI, che si traducono in un grave rallentamento dell'attività imprenditoriale, soprattutto per i piccoli operatori, con conseguenti effetti negativi in termini economici e produttivi.

Il comma 3 chiarisce la perdurante applicabilità delle altre norme in materia di rifiuti ed in particolare degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione previsti dal codice dell'ambiente.

Il comma 4 estende a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'articolo 35, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località turistiche.

Il comma 5 prevede che DigitPA metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Il comma 6 prevede che pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, l'infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 7

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche potrebbe superare nel 2011 una spesa complessiva per oltre 6 miliardi di euro, di cui circa 4,5 miliardi per il solo fotovoltaico.

Le previsioni dei costi delle rinnovabili elettriche italiane stimano un impatto potenziale in bolletta tra il 12 e i 14 miliardi di euro annui entro il 2020, in assenza di una correzione l'impatto in bolletta rispetto ai prezzi 2011 potrebbe aumentare tra il 20% ed il 25%.

Va considerata inoltre la distorsione territoriale delle allocazioni attualmente presente nel paese, che vede la maggior parte delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili (oltre il 70%) installate nel centro sud del paese, mentre il costo complessivo viene socializzato a livello nazionale sulla base dei consumi.

Il quadro di forte penalizzazione del sistema industriale nelle diverse aree del Paese è ulteriormente aggravato dal fatto che non è stata attuata la suddivisione in macrozone prevista nell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È quindi necessario anticipare l'attuazione di tale legge. In questo modo ogni regione sarà fortemente responsabilizzata nell'assumere le proprie decisioni in materia di politica energetica.

Il prezzo di ogni macrozona dovrà riflettere quindi secondo lo spirito della legge n. 2 del 2009:

- il prezzo medio dell'energia elettrica offerto dagli impianti della specifica macrozona;
- il costo di incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili che producono nella specifica macrozona;
- il costo di bilanciamento della specifica macrozona.

La lettera b) sostituisce il comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che prevedeva, in caso di mancata attuazione della riduzione delle tariffe in base a quanto disposto dai commi 10, 11 e 12, l'adozione della relativa disciplina, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nuova formulazione del comma 13 fissa al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per l'attuazione dei commi 10, 11 e 12.

I commi da 2 a 7 riguardano l'addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico, introdotta dall'art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, con aliquota del 5,5%, successivamente elevata al 6,5% dall'art. 56, comma 3, della legge n. 99/2009.

In primo luogo, si amplia la platea dei soggetti imponibili.

Sulla base della legislazione vigente, l'addizionale si applica alle società che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. Con le modifiche

introdotte dal presente articolo, l'addizionale si applica alle società che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro.

L'applicazione dell'addizionale è inoltre estesa alle società operanti nei settori di trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica e di trasporto o distribuzione del gas naturale. E' estesa altresì alle società di produzione di energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica, che, sulla base della normativa vigente, ne erano escluse.

In secondo luogo, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale è aumentata di 4 punti percentuali.

Le disposizioni sopra illustrate non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Si prevede espressamente, inoltre, che, in relazione all'ampliamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'addizionale e all'aumento temporaneo dell'addizionale stessa, valga il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo, già prevista dal comma 18 del citato articolo 81.

E' infine inserita una norma di salvaguardia degli effetti finanziari.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 8

In piena coerenza con la tradizione del nostro sistema di relazioni industriali e di lavoro, l'articolo 8 del decreto riconosce la piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda di realizzare specifiche intese modificative dell'attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro purché finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Le specifiche intese potranno riguardare tutti gli aspetti inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle seguenti aree strategiche della regolazione del lavoro: a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) disciplina dell'orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Valutato positivamente il nuovo assetto della rappresentanza e della efficacia dei contratti collettivi aziendali condiviso tra le parti sociali con l'accordo del 28 giugno 2011, l'articolo 8 del decreto riconosce altresì forza giuridica generale ai contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno, a condizione che siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 della legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili consentendo che gli obblighi di assunzione possano essere rispettati a livello nazionale. I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo potranno assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

I datori di lavoro pubblici potranno invece essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 10

Nell'ottica di una gestione sussidiaria del mercato del lavoro e della promozione del lavoro di qualità, l'articolo 10 riconosce ai fondi interprofessionali per la formazione continua la possibilità di promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 11

Attuando gli impegni contenuti nella intesa con Regioni e Parti sociali del 27 ottobre 2010 e in coerenza con la recente riforma dell'apprendistato che si muove nell'ottica della massima occupabilità dei giovani, l'articolo 11 detta una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari con l'obiettivo di contrastare gli abusi e l'utilizzo distorto di un importante strumento che, se bene impiegato, può consentire di agevolare la transizione dalla scuola al lavoro.

Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 12

L'articolo 12 del decreto, infine, introduce nel Codice Penale il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, potrà essere punito, oltre che con pene accessorie, con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13

Il comma 1 dell'articolo 13, in attesa di un'organica revisione, prevede per i membri degli organi costituzionali, una riduzione delle indennità di carica superiori a 90.000 euro pari al 10%, per la parte che eccede il suddetto importo fino a 150.000, al 20%, per la parte eccedente i 150.000 euro. Tale riduzione opera a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Il comma 2 prevede una riduzione dell'indennità nella misura del 50% per i parlamentari che svolgano un'attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità medesima. La riduzione ha effetto dal mese successivo al deposito, presso la Camera di appartenenza, della dichiarazione annuale dei redditi che determina il superamento del suddetto limite.

Il comma 3 sancisce l'incompatibilità della carica parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede che le Camere individuino, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione ai lavori.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 14

L'articolo 14 prevede che le Regioni, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, che già rispettano i parametri di virtuosità stabiliti dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possano ottenere l'inclusione nella classe di virtuosità più alta solo adeguando i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri elencati dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g).

Tali parametri sono:

- a) previsione di un numero di consiglieri regionali, in rapporto alla popolazione, nel seguente limite massimo:

Popolazione		Numero massimo di consiglieri
	Fino a 1.000.000	20 consiglieri
1.000.001	2.000.000	30 consiglieri
2.000.001	4.000.000	40 consiglieri
4.000.001	6.000.000	50 consiglieri
6.000.001	8.000.000	70 consiglieri
8.000.001	Oltre	80 consiglieri

Le Regioni, al fine di soddisfare il criterio, debbono adeguare il proprio ordinamento entro sei mesi prevedendo che l'entrata in vigore del decreto e che la riduzione dei consiglieri entri in vigore a partire dalla prossima legislatura regionale. Non sono consentiti interventi in aumento del numero di consiglieri regionali attualmente previsto;

- b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prossima legislatura regionale;
- c) applicazione della riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominate, prevista già dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, tenendo conto della rideterminazione del trattamento economico dei parlamentari operata dall'articolo 1 del decreto;

- d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
- e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Si prevede, a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'organo, che i componenti siano scelti mediante estrazione fra gli iscritti, a livello regionale, al Registro dei revisori contabili. In aggiunta, i revisori devono dare dimostrazione di essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e con efficacia dalla prossima legislatura regionale, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;
- g) limitatamente alle Regioni a statuto speciale, si introduce, quale ulteriore parametro di virtuosità, l'aver soppresso le Province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti o la cui superficie sia inferiore a 3.000 chilometri quadrati.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 15

L'articolo 15 prevede che, nell'attesa di una revisione della disciplina costituzionale delle province, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale attualmente in corso, siano soppresse tutte le Province salvo quelle la cui popolazione, al censimento del 2011, sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.

Il comma 2 stabilisce che, entro il termine previsto per la soppressione, i comuni facenti parte delle province da sopprimere esercitino il diritto iniziativa, previsto dall'articolo 133 della Costituzione, al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

Nel caso in cui tale iniziativa non venga assunta, ovvero la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali non sia entrata in vigore nel termine previsto dal comma 1, il comma 3 prevede che le funzioni esercitate dalle province soppresse siano trasferite alle Regioni, con possibilità di trattenerle a livello regionale, attribuirle ai comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse o, infine, attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati (comma 3).

Il comma 4 esclude la presenza del livello di governo provinciale nelle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

Il comma 5 prevede la riduzione alla metà del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali previsto alla data di entrata in vigore del decreto, con arrotondamento all'unità superiore. La disposizione fa salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 3 in tema di soppressione delle Province. La disposizione interviene, dunque, sul numero dei consiglieri e degli assessori provinciali già ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 184 e 185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Il comma 6 prevede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la revisione delle strutture periferiche della pubblica amministrazione presenti nelle Province soppresse.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 16

L'articolo 16 incide in maniera incisiva sugli organi di governo e sulla modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di fornitura dei servizi pubblici locali per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Ai sensi del comma 1, infatti, nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l'unico organo di governo contemplato è il Sindaco, il quale svolge le funzioni in qualità di ufficiale del Governo (ai sensi dell'articolo 54 del Testo unico degli enti locali). Tutte le funzioni amministrative ed i servizi sono invece esercitati mediante una nuova forma associativa obbligatoria, l'*unione municipale*.

L'*unione municipale* (comma 3) è, dunque, la forma associativa obbligatoria costituita dai comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti contermini nell'ambito della quale sono svolti tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici di spettanza dei Comuni che ne fanno parte. La disposizione fissa anche un limite demografico minimo di 5.000 abitanti, sebbene rimetta ad una determinazione delle Giunte regionali la possibilità di individuare un diverso limite demografico.

Gli organi dell'unione municipale sono disciplinati dal comma 5 e sono: l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale ed esercita le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

Ai sensi della comma 6, spetta allo statuto dell'unione municipale individuare le modalità di funzionamento degli organi ed i loro reciproci rapporti.

Con un regolamento è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, ivi inclusa una disciplina che attribuisca al Prefetto il potere di nominare un commissario *ad acta* qualora, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla data in cui dovrebbe essere costituita l'unione municipale, la stessa non sia stata ancora costituita.

Il comma 8 contiene una clausola di generale rinvio alle norme in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

Qualora un comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti non confini con altri comuni con popolazione ugualmente inferiore a 1.000 abitanti, allo stesso si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000

abitanti (e, in particolari, la riduzioni dei componenti del consiglio comunale e delle Giunte: cfr. art. 6, comma 1, lettera a) del decreto –legge). In ogni caso, tali comuni costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni (previste dall’articolo 32 del Testo unico) al fine di ridurre le spese complessive.

Il comma 9 prevede che, a decorrere dal rinnovo dei consigli comunali, il numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, ad esclusione del Sindaco, sia rideterminato nel modo seguente:

Popolazione	Numero dei consiglieri (<i>escluso il Sindaco</i>)	Numero degli assessori
Da 1.001 a 3.000	5	2
Da 3.001 a 5.000	7	3
Da 5.001 a 10.000	9	4

Il comma 10 modifica l’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la soglia demografica minima della forma associativa, innalzata a 10.000 abitanti.

Il comma 11 prevede che a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti dei Comuni siano scelti, a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità del controllo, mediante estrazione, effettuata a livello provinciale, fra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori contabili e che siano in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Il comma 12 affronta, invece, il tema delle spese di rappresentanza. Si prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano puntualmente elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto. Il prospetto è trasmesso, per gli opportuni controlli, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale. Spetta ad un atto di natura non regolamentare definire uno *schema tipo* del prospetto.

Il comma 13 modifica l’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali. La modifica anticipa al 31 dicembre 2012 l’obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in

liquidazione le società già costituite o di cedere le partecipazioni. Contestualmente, anticipa sempre al 31 dicembre 2012 la verifica della ricorrenza della clausola di esclusione dall'applicazione dell'obbligo, stabilita dal medesimo comma 32, lettera a).

Il comma 14 affida ai Prefetti il potere di verificare il corretto adempimento, da parte degli enti locali, dell'attuazione della soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali (disposta dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge n. 191 del 2009) e dell'obbligo di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali (previsto dal già richiamato articolo 14, comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010). Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un *commissario ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 17

L'articolo 17 è finalizzato a ridurre la spesa collegata al funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), organismo inutilmente pletorico. A tal fine, il comma 1, lettera a) della norma dispone una riduzione del numero complessivo dei suoi componenti da 122 a 72. In particolare, i rappresentanti delle categorie produttive passano da 99 a 48, mentre resta invariato il numero dei rappresentanti altre categorie.

Le altre modifiche disposte dalla lettera b), riguardano il sistema di adozione dei provvedimenti del CNEL; mentre il comma 2 ridisciplina il sistema di nomina dei vicepresidenti che, per effetto della modifica, saranno scelti nell'ambito delle tre categorie rappresentate nel CNEL.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 18

L'articolo 18, al fine di contenere la spesa pubblica, obbliga determinate categorie di soggetti pubblici, che per esigenze di servizio debbano utilizzare il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti all'interno della Unione europea, a viaggiare in classe economica.

Resta fermo il disposto dell'articolo 1 comma 216 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di rimborso spese di viaggio in aereo.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 19

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Relazione tecnica

Titolo I Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

Articolo 1, comma 1 - Riduzione delle spese dei Ministeri

In attesa della riforma costituzionale volta ad introdurre la regola del pareggio di bilancio, a norma è volta a rafforzare, relativamente agli anni del biennio 2012-2013 gli effetti in termini di indebitamento netto già previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 98/2011, prevedendo l'incremento degli obiettivi di riduzione di spesa che i Ministeri dovranno proporre in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 – 2014, per importi rispettivamente di euro 6.000 milioni per l'anno 2012 e di euro 2.500 milioni per l'anno 2013 in termini di indebitamento netto.

Dall'applicazione della norma restano esclusi i medesimi interventi già indicati al comma 1 dell'articolo 10 del ripetuto DL 98/2011, ovvero il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali; viene invece soppressa l'esclusione dalle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i corrispondenti obiettivi in termini di saldo netto da finanziare da ripartire tra i ministeri.

Si precisa che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare vengono considerati in misura equivalente a quelli di indebitamento netto. In ogni caso, in sede di individuazione degli obiettivi di riduzione di spesa da parte dei Ministeri si terrà necessariamente conto della corrispondente spendibilità delle risorse; pertanto, l'importo di riduzione in termini di saldo netto potrà risultare più elevato rispetto a quello di indebitamento netto tenuto conto dei coefficienti di spendibilità degli stanziamenti di competenza che di norma determinano un rapporto complessivo tra saldo netto e indebitamento mediamente pari a circa 1,3-1,4.

Il suddetto importo di 6.000 milioni per l'anno 2012 può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del presente decreto.

Art.1, commi 3, 4 e 5 (rideterminazioni delle dotazioni organiche)

I commi in esame prevedono, per le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riduzione delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.125, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale.

Alle amministrazioni che non adempiono alla disposizione entro il 31 marzo 2012, salvo quelle espressamente indicate al comma 5, è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Circa la stima dei risparmi si ritiene che, atteso il quadro normativo vigente, la presente disposizione dovrebbe presumibilmente incidere su posti delle dotazioni organiche non coperti. Ciò posto, la quantificazione delle economie conseguite non potrà che avvenire a consuntivo.

Art. 1, comma 6 - Riduzione agevolazioni fiscali

La disposizione in esame modifica i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del decreto-legge n. 98/2011, anticipando al 2012 l'effetto di 4 miliardi precedentemente previsto per il 2013, rimodulando l'effetto per il 2013 (il maggior gettito previsto passa da 4 miliardi a 16 miliardi) e confermando gli effetti finanziari positivi stimati a decorrere dal 2014 (pari a 20 miliardi annui).

Pertanto, l'incremento recato dalla disposizione in esame è pari a 4 miliardi nel 2012 e 12 miliardi nel 2013. Nessun effetto è previsto per l'anno 2014 ed esercizi successivi.

E' inoltre previsto che in alternativa, anche parziale, alle riduzioni dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, stabilite dal predetto comma 1-quater, possa essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Tale alternativa agevola sicuramente il raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione degli effetti finanziari positivi indicati dallo stesso comma 1-quater.

Art. 1, comma 7 - Clausola di salvaguardia

La norma in esame introduce un rafforzamento della clausola di salvaguardia a garanzia degli obiettivi di risparmio derivanti dall'articolo 10, comma 2 e comma 12, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrati dal comma 1 del decreto in esame, prevedendo in caso di necessità anche l'eventuale differimento del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai pubblici dipendenti, in 3 rate annuali posticipate.

La norma prevede, inoltre, che il differimento non possa comportare la corresponsione di interessi a favore del personale e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione della norma tali da garantire il rispetto

degli equilibri programmati del bilancio pluriennale in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto della PA.

Art. 1, comma 8 Nuovo patto di stabilità interno – anticipazione interventi al 2012--2013

Il comma 8 dell'articolo 1 integra il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti territoriali, anticipando al 2012 la decorrenza degli effetti derivanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, disposte dal comma 5 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011. Più precisamente, il comma in parola dispone che le autonomie territoriali concorrano, complessivamente, per ulteriori 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e per ulteriori 3.200 milioni di euro per l'anno 2013. Il concorso alla manovra è ripartito tra Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come indicato nella tabella che segue:

<i>dati espressi in milioni</i>	2012	2013	2014
Regioni SO	1.600	800	0
Regioni SS e Prov. Aut.	2.000	1.000	0
Province	700	400	0
Comuni >5.000 ab.	1.700	1.000	0
Totale	6.000	3.200	0

Gli effetti attesi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono pari a 6.000 milioni di euro per il 2012 e a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 1 Comma 9 – Anticipo decorrenza criteri di virtuosità

La norma mira ad anticipare la decorrenza dei criteri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali del concorso al miglioramento della finanza pubblica già a decorrere dall'anno 2012. Pertanto non comporta effetti finanziari.

Art. 1, Commi 10 e 11 – Ampliamento manovrabilità addizionali IRPEF

Le disposizioni ampliano, a decorrere dall'anno 2012, la possibilità per regioni e comuni di manovrare le rispettive addizionali IRPEF; pertanto sono funzionali al perseguimento degli obiettivi

del Patto di Stabilità Interno e non comportano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal comma 8.

Art. 1, comma 12 - Riforma tariffe energia - possibilità riduzione effetti su finanza territoriale

Primo periodo. La norma prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dall'effettiva attuazione dell'articolo 7 del presente decreto può essere destinata fino alla misura del 50% alla riduzione degli interventi inerenti il patto di stabilità interno di cui al comma 8 del presente articolo 1.

Periodi successivi - Imposta Provinciale di Trascrizione. La norma di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà modificata la disciplina prevista per la tassazione IPT degli atti soggetti ad IVA, il cui trattamento fiscale verrà equiparato a quello previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Tale modifica comporterà il passaggio dal pagamento di una tariffa in somma fissa (150,81 euro) a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione con conseguente incremento di gettito a livello provinciale.

La disposizione prevista dall'art. 1, comma 12, del presente decreto, prevede l'applicazione della predetta tariffa modulata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge anche in assenza del predetto decreto ministeriale.

A tale disposizione non si ascrivono effetti ulteriori potenzialmente già di spettanza delle province, essendo sostanzialmente attuativa di quanto già previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011.

Art. 1, comma 13 - Trasporto Pubblico Locale

La disposizione prevede una ripartizione del fondo di cui all'articolo 21, comma 3 del decreto legge 98/2011 secondo criteri di premialità che attribuiscono in particolare il 50 per cento delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi. La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 1, comma 14 - Enti commissariati

La norma integra la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, stabilendo, quale causa di decadenza degli organi di enti vigilati dallo Stato (ad esclusione dell'organo interno di controllo contabile), la mancata deliberazione del

bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero la realizzazione per due esercizi consecutivi di disavanzi di competenza. Alla decadenza degli organi dell'ente fa seguito la nomina di un commissario straordinario che adotta le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, ove non sia possibile, chiedere che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta di una disposizione che, in quanto volta a determinare una virtuosa gestione finanziaria degli enti pubblici vigilati dallo Stato, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 16 e comma 14, ultimo periodo

La norma è stabilisce la proroga per gli anni 2012-2014 della disposizione di cui all'articolo 72, comma 11, diretta a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni, a compimento dell'anzianità massima di 40 anni di contributi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi.

Tenuto conto che rispetto alle valutazioni originarie dei complessivi effetti delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 7 a 11, contenute nella relativa relazione tecnica la disposizione in esame riguarda solo i soggetti con 40 anni di contributi (in quanto la disposizione relativa ai soggetti in possesso dei limiti di età è comunque di carattere permanente), dalla proroga in esame deriva un effetto di onerosità più contenuto per quanto riguarda le prestazioni previdenziali (spesa pensionistica e spesa per indennità di buonuscita). Tale effetto di onerosità sussiste anche a seguito della facoltà concessa, con riferimento in ogni caso a soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, dall'ultimo periodo di cui al comma 14.

In sintesi ipotizzando che dal complesso delle disposizioni derivi un maggior accesso al pensionamento rispetto a quanto previsto sulla base dall'ordinamento vigente e delle conseguenti propensioni al pensionamento per circa 500 soggetti l'anno per un anticipo medio di circa 1 anno, dalla stessa conseguono i seguenti oneri che tengono conto dell'ordinamento vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di liquidazione dell'indennità di fine servizio:

Maggiori oneri (in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016
Spesa pensionistica	0	-8	-16	-16	-16
Indennità di buonuscita			-30	-5	0
Effetto complessivo	0	-8	-46	-21	-16

Articolo 1, comma 17 - Modifiche dlgs 503/1992

La disposizione è intesa a prevedere che la facoltà di trattenimento in servizio del dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti venga esercitata unilateralmente dall'amministrazione sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta. La norma non produce effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 18 - Flessibilità carriera prefettizia e qualifica dirigenziale

Il comma dispone il passaggio ad altro incarico, prima della data di scadenza di quello ricoperto, del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale. E' previsto, inoltre, che il dipendente conserva, fino alla data di scadenza dell'incarico, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 19 - Mobilità per vacanza in aree diverse

La disposizione interviene sull'art. 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda può essere disposto anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella di inquadramento. La norma, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, è volta ad incentivare l'istituto della mobilità quale strumento di flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane nello svolgimento dell'attività amministrativa.

La disposizione non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 20 - Anticipo pensione vecchiaia donne nei rapporti lavoro privato

La disposizione in esame prevede l'anticipo sia dell'avvio sia dell'entrata a regime del graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori già previsto dall'articolo 18 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

Sulla base della norma in esame l'allineamento è previsto, quindi, in modo graduale dal 2016 (per completarsi a partire dal 2028) con i seguenti passi di incremento a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno riportato nella successiva Tabella:

Anno	Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente)	Incremento cumulato in mesi
2016	1	1
2017	2	3
2018	3	6
2019	4	10
2020	5	15
2021	6	21

2022	6	27
2023	6	33
2024	6	39
2025	6	45
2026	6	51
2027	6	57
2028	3	60

Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, comunque applicato ai nuovi livelli dei requisiti anagrafici tempo per tempo, come risultanti anche dagli incrementi stabiliti dalla disposizione in esame.

In coerenza con le valutazioni finanziarie già scontate nella relazione tecnica all'articolo 18, comma 1 del citato DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 le maggiori economie ascrivibili alla disposizione in esame, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per effetto dell'anticipo dell'incremento dei requisiti anagrafici in esame risultano essere i seguenti:

Economie (in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	112	320	565	1.180	1.825

Le economie sopra indicate sono quelle imputabili esclusivamente alla norma in esame (anticipo della disposizione già contenuta all'articolo 18, comma 1 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011) e pertanto computate in termini differenziali rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento vigente (economie pari a 145 mln di euro nel 2021 progressivamente crescenti, come indicato in sede di relazione tecnica al citato articolo 18, comma 1).

Articolo 1, commi 21 – 23 Disciplina della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e armonizzazione in materia di decorrenza del pensionamento nel settore del pubblico impiego

Comma 21

La disposizione è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico (pertanto coloro che maturano i requisiti in un dato anno n possono accedere al pensionamento a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico n+1/n+2). Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti parametri e stime e tenendo conto di quanto previsto dal comma 22:

- stima numero soggetti interessati con requisiti minimi (e, quindi, coinvolti nel posticipo di un anno) con propensione ad accedere al pensionamento nel periodo 2012-2015: circa 15.500-17.000;
- importo medio pensione: circa 26.000 euro (stima 2012)
- imposto medio buonuscita: 72.500 euro (stima 2012)

conseguono le seguenti economie (valori in mln di euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica	100	415	476	490	532	548
Minore spesa per buonuscita	0	616	298	0	0	0
Effetto complessivo	100	1.031	774	490	532	548

Commi 22 e 23

La disposizione è diretta:

- a introdurre di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento (posticipo di 6 mesi) dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio (attualmente esentati da tale posticipo);
- incrementare da 6 mesi a 24 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento anticipato (con esclusione dei casi per limiti di servizio per i quali il posticipo è di 6 mesi).

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dall'entrata in vigore del decreto in esame e, per il personale della scuola, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti parametri e stime:

Posticipo di 6 mesi

- soggetti interessati: con riferimento a coloro che maturano i requisiti dal 2012 e manifestano annualmente la propensione al pensionamento circa 16.500 gradualmente crescenti a circa 35.000, tenuto conto che una parte dei soggetti in esame manifesta la propensione di accedere al pensionamento successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- importo medio complessivo della prestazione di prima liquidazione: circa 63.000 euro (considerando i diversi comparti) crescente nel tempo;
- per il computo delle economie si è tenuto conto del posticipo di 6 mesi introdotto dalla disposizione nonché del regime in vigore in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (il posticipo di 6 mesi rileva a partire dalla data di decorrenza del trattamento);
- per il computo delle economie si è tenuto conto che non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio;

- per il computo delle economie del primo anno (2012) si è tenuto conto, in virtù del regime delle decorrenze, esclusivamente dei soggetti del settore scuola (stimati interessati in circa 7.000 con un importo medio di circa 73.500 euro. Prudenzialmente gli effetti di economia sull'anno 2012 sono stati ridotti del 40% circa nell'ipotesi che comunque, anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'attività amministrativa non consentisse, stante la concentrazione delle pratiche in esame nell'ultimo trimestre, il pieno completamento della liquidazione delle pratiche entro l'anno. Si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;
- per il computo delle economie del secondo anno (2013) si è tenuto conto, come per gli anni successivi (da tale circostanza deriva la riduzione e poi l'annullamento delle economie previste), dei maggiori oneri derivanti dalle maggiori liquidazioni slittate dall'anno precedente (2012) nonché delle economie derivanti dai soggetti il cui pensionamento decorre nel 2013 (stimati complessivamente in 20.500, di cui circa 11.000 nel settore scuola, per un importo medio di circa 63.000 euro e per un'effettiva incidenza in termini di economie sulla spesa annua del 50-60% circa);
- con riferimento alla quota di soggetti che maturano i requisiti nell'ultima parte del 2011 (stimati in circa 3.300, con esclusione del settore della scuola, per un importo medio di circa 50.000 euro) si registrano economie per l'anno 2012 e corrispondente maggior onere per l'anno 2013. Prudenzialmente gli effetti di economia sull'anno 2012 sono stati ridotti del 40% circa nell'ipotesi che comunque, anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'attività amministrativa non consentisse, stante la concentrazione delle pratiche in esame nell'ultimo trimestre, il pieno completamento della liquidazione delle pratiche entro l'anno.

Incremento posticipo da 6 mesi a 24 mesi

- soggetti interessati: con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012 e manifestano annualmente la propensione al pensionamento circa 19.000. Tale numero si riduce poi con riferimento a coloro che maturano i requisiti minimi nel 2013, per effetto dell'innalzamento dei requisiti per tale anno, per ritornare a livelli attorno ai 21.000/22.000 nel 2014;
- importo medio complessivo della prestazione di prima liquidazione: circa 60.000 euro (considerando i diversi comparti, di cui circa 70.000 euro per il settore scuola, circa 75.000 euro per il settore ministeri e circa 50.000 euro per il settore degli enti locali) crescente nel tempo;
- per il computo delle economie si è tenuto conto del posticipo di 24 mesi introdotto dalla disposizione rispetto a quello di 6 mesi previsto prima della norma in esame nonché del regime in vigore in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (il posticipo di 24 mesi rileva a partire dalla data di decorrenza del trattamento). Si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti
- per il computo delle economie nei vari anni si è tenuto conto, come per gli anni successivi (da tale circostanza deriva la riduzione e poi l'annullamento delle economie previste), dei maggiori oneri derivanti dalle maggiori liquidazioni slittate dagli anni precedenti;
- con riferimento alla quota di soggetti che maturano i requisiti nell'ultima parte del 2011 gli stessi sono stimati in circa 4.800, con esclusione del settore della scuola, per un importo medio di circa 54.000 euro.

derivano le seguenti economie:

Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare) - (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
330	1.065	723	307	598	0

Art 1 comma 25 - Disposizioni finanziarie

Al comma 25, è previsto l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012. I relativi effetti negativi si esprimono in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto.

Art. 1 comma 26 - procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Prevede, in relazione alla gestione del debito pregresso del Comune di Roma, che i debiti fuori bilancio riferiti ad obbligazioni assunte dal predetto Comune alla data del 28 aprile 2008 possano essere riconosciuti con determina dirigenziale in luogo della deliberazione consiliare di cui all'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000. Trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, che riguarda la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non vi sono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art 1 comma 28 – integrazione componenti commissione art. 1, comma 3, DL 98/2011

La disposizione prevede che la Commissione ISTAT prevista dall'art. 1, comma 3, del dl. 98/2011, sia integrata da un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Considerato che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 comma 29 – trasferimento personale

La disposizione è intesa a consentire una più razionale allocazione del personale pubblico con esclusione dei magistrati. In ogni caso il trasferimento non dovrà determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 comma 30 - aspettativa non retribuita

La disposizione è intesa a precisare che per i componenti degli organi di cui all'allegato B del dl 98/2011 che siano pubblici dipendenti il periodo di aspettativa è computato per intero equiparandolo al servizio effettivamente prestato. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 comma 31 - soppressione di enti

L'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva già disposto l'abrogazione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, salvo le deroghe in esso previste ed in parte riproposte anche dalla norma in argomento, e salvi, altresì, gli enti che non venivano espressamente confermati con apposito provvedimento. Con D.M. 19 novembre 2008 furono confermati tutti gli enti di quelle dimensioni per un numero pari a 9 (si veda l'elenco allegato al predetto D.M.). La disposizione perciò non ha prodotto alcun risparmio.

La norma ora proposta è finalizzata a realizzare con efficacia l'obiettivo della soppressione degli enti di piccole dimensioni facenti parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle regole di contabilità nazionale, fatta salva la possibilità di escludere dalla predetta soppressione gli enti di particolare rilievo individuati con DPCM.

Inoltre comprende una platea più ampia di enti destinatari per due ordini di ragioni:

1) la consistenza della dotazione organica pari a 70 unità consente di allargare il target degli enti interessati;

2) le deroghe contemplate dalla nuova norma sono inferiori rispetto a quelle del citato articolo 26. La soppressione, infatti, interesserebbe anche gli enti di ricerca.

La disposizione determina un risparmio certo che scaturisce dal venir meno degli oneri finanziari connessi con i costi di funzionamento dell'ente, nonché di quelli legati ai compensi previsti per gli organi collegiali. In via prudenziale si ritiene di quantificare gli effetti di risparmio a consuntivo.

Il comma prevede anche che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi, riferiti anche a enti locali, possano essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. La disposizione, che tende a rafforzare la sorveglianza ai fini di un più efficace e spedito svolgimento delle attività liquidatorie, non determina effetti finanziari negativi. In particolare, la disposizione non innova in materia di determinazione dei compensi per i commissari liquidatori.

Art. 1, comma 32 – Liquidazione trattamento fine servizio

Trattasi di disposizione che stabilisce con riferimento ai futuri ed eventuali incarichi dirigenziali conferiti a meno di tre anni dal conseguimento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento che l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo delle quote di prestazioni previdenziali basate sulla medesima è quella precedente al conferimento dell'incarico. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ponendosi comunque nell'ottica di una razionalizzazione della spesa.

Art. 1, comma 33 – Livellamento remunerativo Italia – Europa

La disposizione estende quanto previsto in materia di livellamento retributivo dal comma 1, dell'articolo 1, del dl 98/2011 alle figure dirigenziali di vertice delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti

Articolo 2 – Disposizioni in materia di entrate

Commi 1-2

Ai fini della presente stima sono state effettuate apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

In base a tali elaborazioni, considerando anche gli effetti della prevista possibilità di opzione per l'applicazione ai fini IRPEF dell'aliquota del 48% sullo scaglione di reddito superiore a 75.000 euro, risulta un gettito annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +2.829 milioni di euro. Poiché il contributo è deducibile dal reddito complessivo, per ottenere il corrispondente gettito IRPEF annuo netto occorre tener conto dei relativi effetti fiscali che sono stati stimati, in base alle predette elaborazioni, in circa -1.172 milioni di euro di IRPEF e -35 e -12 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Occorre, infine, detrarre quanto già scontato nel Bilancio dello Stato per effetto dell'art. 9, c. 2 del DL n. 78/2010 e dell'art. 18, c. 22-bis del DL n. 98/2011, abrogati dal comma 1 dell'articolo in esame.

Tenuto conto che il contributo di solidarietà è dovuto per il periodo 2011-2013, gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
Contributo di solidarietà	0	+2.829	+2.829	+2.829
IRPEF	0	-2.051	-1.172	-1.172
Addizionale regionale	0	-35	-35	-35
Addizionale comunale	0	-15,6	-12	-12
Contributo D.L. 78 art. 9 c. 2	0	-29	-29	0
Contributo D.L. 98 art. 18 c. 22-bis	0	-24	-24	-24
Totale	0	+674,4	+1.557	+1.586

Comma 3

La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei

punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

L'attuazione delle suddette disposizioni dovrà assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a **1.500 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2012.

Comma 4

Il testo normativo in esame, modificando l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, procede ad una riduzione del limite massimo per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, adeguandone l'importo dagli attuali cinquemila euro all'importo di euro duemilacinquecento.

La misura assolve alla finalità di contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo fraudolento e, pertanto, si stima prudenzialmente che la norma non comporti sostanziali effetti finanziari.

Comma 5

Il testo normativo in esame modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali a carico dei quali siano state contestate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi.

La modifica ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode ed è tesa a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza e, pertanto, si stima prudenzialmente che la stessa non comporti sostanziali effetti finanziari.

Commi 6-34

Il provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria tale da determinare l'unificazione delle attuali aliquote del 12,5% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio, pari al 20%. Non sono inclusi tra l'altro nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato ed equiparati, i buoni fruttiferi postali, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del Tuir, i titoli di risparmio per l'economia meridionale, le forme di previdenza complementare.

Attualmente la tassazione delle c.d. *rendite finanziarie*, prevede l'applicazione di due aliquote impositive, pari al 12,5% ed al 27%, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari.

In particolare, i principali proventi attualmente tassati al 27% sono relativi ai seguenti strumenti: interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito; accettazioni bancarie; titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi; obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge; titoli atipici.

I principali proventi, invece, attualmente tassati al 12,5% sono relativi ai seguenti strumenti: titoli pubblici; titoli obbligazionari o similari emessi da banche ed imprese private con durata superiore ai 18 mesi; cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali; plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate; proventi derivanti da azioni e titoli similari.

Nell'ambito delle specifiche disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dal sistema di tassazione vigente prima delle modifiche a quello successivo, viene stabilito l'applicazione di un meccanismo *pro-rata temporis* per la determinazione dell'impatto della maturazione sulla tassazione dei redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.239/1996.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati come base di calcolo i dati di gettito del Bilancio dello Stato (ripartizione capitoli/articoli). La scelta è giustificata dal fatto che la gran parte del prelievo si realizza all'interno di regimi sostitutivi che non transitano nella dichiarazione dei redditi. I dati di gettito risultano in generale più completi ed aggiornati rispetto ad altre possibili fonti e consentono una agevole ricostruzione della base imponibile data la proporzionalità del prelievo. I dati originari di gettito sono stati elaborati al fine di individuare all'interno dei diversi capitoli, le componenti relative alle aliquote del 12,5% e del 27%. In particolare tale operazione ha riguardato i capitoli del comparto obbligazionario (in cui ad esempio affluiscono il gettito delle obbligazioni, a breve e di quelle a medio lungo termine), degli interessi sui depositi e conti correnti e dei dividendi. Per operare le ripartizioni sono stati utilizzati dati di fonti diverse (principalmente informazioni su stock e flussi sulle attività e passività finanziarie dell'Italia desunti dalle pubblicazioni di Banca d'Italia). Ulteriori considerazioni, con ricorso alle medesime ipotesi e fonti informative, sono state fatte anche per individuare la distribuzione degli stock fra i settori istituzionali, utile soprattutto ai fini dell'individuazione delle differenti categorie di percettori (soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto).

Ai fini delle stime è stata considerata la base imponibile implicita nei dati di gettito relativi al 2010.

Per quanto riguarda possibili effetti di sostituzione nell'ambito delle scelte di portafoglio operate dagli investitori, vista l'esclusione di alcune tipologie di strumenti finanziari dall'applicazione dell'aumento dell'aliquota, si ritiene che le scelte di investimento siano

influenzate, oltre che dal livello di tassazione, in misura maggiore dai livelli di reddito, di ricchezza, di avversione al rischio e di complessità dei mercati finanziari: non si assumono pertanto significativi effetti di sostituzione.

Parimenti non si considera rilevante il possibile effetto di sostituzione tra attività finanziarie e attività reali (immobili) in quanto dopo una leggera ripresa registrata nei primi mesi del 2010, il mercato immobiliare italiano non mostra attualmente ulteriori segnali di crescita e si trova in una situazione stazionaria (rapporto Nomisma 2011).

In via prudenziale, si è comunque ritenuto opportuno ridurre del 5% il maggior gettito che si avrà col passaggio dell'aliquota dal 12,5% al 20%, ipotizzando che almeno una piccola parte dei capitali investiti nei vari strumenti possa spostarsi verso altri investimenti.

L'effetto di gettito di competenza a regime derivante dalla unificazione dell'aliquota al 20% (con l'esclusione dei titoli di Stato e delle altre tipologie di strumenti finanziari indicati nell'articolo 1), risulta quindi essere il seguente:

TABELLA A

Aumento dell'aliquota dal 12,5% al 20% sui prodotti finanziari (effetti finanziari diretti)		
Capitolo/art	Descrizione	Maggior gettito
1026/2+1026/3+1026/4+1026/14+1026/19+1026/23	<i>sostitutiva e ritenute su interessi di obbligazioni e titoli similari tassati al 12,5%</i>	1.106
1026/6 + +1026/18+1026/20 + 1026/25	<i>ritenute interessi e redditi di capitale di fonte estera e quote OICVM</i>	110
1026/1 +1026/7+1026/8	<i>ritenute cambiali ed altri</i>	156
1027	<i>ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche</i>	191
1031	<i>Ritenute redditi di capitale dei fondi d'investimento</i>	20
1034/2+1032	<i>sostitutiva su risparmio gestito (risultato maturato delle gestioni individuali)+plusvalenze su partecipazioni azionarie</i>	238
1034/4	<i>sostitutiva sui redditi diversi</i>	264
1195	<i>sostitutiva assicurazione (contratti capitalizzazione)</i>	111
	<i>Totale A</i>	2.196

Dati in milioni di euro

TABELLA B

Diminuzione dell'aliquota dal 27% al 20% sui prodotti finanziari (effetti finanziari diretti)		
Capitolo/art	Descrizione	differenza
1026/5 +1026/26	<i>ritenute interessi da aziende di credito e poste (depositi, conti correnti, libretti postali e certificati di deposito)</i>	- 256

1026/2 + 1026/3 + 1026/19 +1026/23	sostitutiva su interessi obbligazioni al 27% e titoli similari	- 1
1026/11	ritenute sui proventi titoli e certificati atipici	- 4
1026/25	redditi di capitale di fonte estera	- 1
1027	ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	- 15
	Totale B	-277

Dati in milioni di euro

Il saldo complessivo di competenza su base annua derivante dagli effetti del passaggio dell'aliquota dal 12,5% al 20%, pari ad un maggior gettito di 2.196 milioni di euro, e di quelli della modifica dell'aliquota dal 27% al 20%, pari ad un minor gettito di circa 277 milioni di euro, è di **1.919 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa occorre innanzitutto considerare che il provvedimento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 e che, con riferimento ai redditi che maturano nei periodi a cavallo di tale data, si applica il meccanismo del *pro-rata temporis* (per cui la tassazione avviene con la corrispondente aliquota riferita ai periodi in cui sono maturati i redditi). In particolare, per il comparto obbligazionario, nell'ipotesi che vengano in maturazione, in media, due cedole in corso d'anno, si dovranno considerare i flussi di interessi e la relativa imposizione che matura mese per mese. Di conseguenza la variazione di gettito prevista per la prima cedola (a cavallo tra i due diversi regimi) sarà pari in media ai 15/72 dell'incremento annuo ($15/6 * 1/12$) mentre la seconda cedola sarà invece interamente soggetta al nuovo regime. Pertanto gli effetti di cassa del primo anno sono così stimati:

Incremento gettito annuo dal 12,5% al 20% degli interessi delle obbligazioni	1.106
Quota di interessi sulle obbligazioni che matura nel primo anno	$15/72 + 1/2$
TOTALE	784
$(1.106) * (15/72) + (1.106 * 1/2) =$	

milioni di euro

A questo effetto occorrerà sommare quello che riguarda i versamenti effettuati il mese successivo a quello di riferimento:

Incremento di gettito derivante dagli strumenti che versano mensilmente		
Cap. / Art.	Descrizione	Δ
1026/1	Ritenuta proventi derivanti da cambiali	1
1026/6	Ritenute interessi da non residenti	3
1026/7	Altri redditi da capitale	85
1026/8	Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi	71

1026/18	<i>Ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto estero</i>	95
1031	<i>Ritenute su proventi dei fondi d'investimento</i>	20
1195 + 1196 + 1028/8	<i>Sostitutiva assicurazione</i>	111
	TOTALE	385

Dati in milioni di euro

Decremento di gettito derivante dagli strumenti che versano mensilmente		
Cap. / Art	Descrizione	Δ
1026/25	<i>Redditi di capitale di fonte estera</i>	-1
1026/11	<i>Ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	-4
	TOTALE	-5

Dati in milioni di euro

Sul saldo degli strumenti i cui redditi sono versati mensilmente occorre considerare la quota mensile relativa ai mesi dopo il cambio aliquota (11/12)

<i>Incremento di gettito dal 12,5% al 20% di strumenti che versano mese per mese</i>	385
<i>Decremento di gettito dal 12,5% al 20% di strumenti che versano mese per mese</i>	-5
<i>Quota che matura il primo anno</i>	11/12
TOTALE (385 -5) * (11/12) =	348

Dati in milioni di euro

Per quanto riguarda i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo (quelli relativi al risparmio amministrato che affluiscono nel capitolo 1034/4) occorre considerare i versamenti relativi a 10 mesi pari a 220 milioni (264 * 10/12).

Il versamento della ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) sugli utili distribuiti dalle società avviene ogni tre mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui sono state operate le ritenute (articolo 8, comma 5, del DPR numero 601 del 1973). Quindi il cambio di regime (aumento della ritenuta dal 12,5% al 20% per i soggetti residenti e per i non residenti in possesso di azioni di risparmio, e diminuzione della ritenuta dal 27% al 20% per i non residenti in possesso di azioni ordinarie) avrà un effetto di cassa per il primo anno pari a 143 milioni di euro, vale a dire i $\frac{3}{4}$ del valore della stima di competenza (191 milioni di euro), mentre dall'anno successivo (2013) la riforma andrà a regime.

I versamenti di banche e poste relativi alle ritenute effettuate sugli interessi da depositi e conti correnti avvengono sulla base di due acconti in corso d'anno (a giugno e ad ottobre) di uguale importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, più il saldo nel febbraio dell'anno successivo (articolo 35 del decreto legge n. 46 del 18 marzo 1976). Quindi nel primo anno (2012) non si avranno effetti, in quanto i versamenti saranno commisurati alle ritenute complessivamente effettuate nell'anno precedente (quando vigeva la ritenuta al 27%).

Per gli anni successivi, relativamente ai versamenti di banche e poste, invece si avrà:

	2012	2013	2014
<i>Saldo Banche 2011</i>	0		
<i>Acconti 2012</i>	0		
<i>Saldo Banche 2012</i>		-256	
<i>Acconti 2013</i>		-230	
<i>Saldo Banche 2013</i>			-26
<i>Acconti 2014</i>			-230
TOTALE	0	- 486	-256

Milioni di euro

Relativamente agli effetti finanziari per il primo anno riguardanti l'applicazione della nuova aliquota del 20%, si avrà quindi:

<i>Effetto comparto obbligazionario</i>	784
<i>Effetto meccanismi versamenti mese per mese</i>	348
<i>Effetto versamenti secondo mese successivo</i>	220
<i>Effetto versamento utili distribuiti da società</i>	143
TOTALE	1.494

Dati in milioni di euro

Nel 2013 gli effetti di gettito saranno pari a 1.689 milioni di euro (230 milioni è la parte di gettito che si perde per la riduzione dell'aliquota sui depositi bancari per il meccanismo saldo-acconto delle banche).

Nel 2014, a regime, l'incremento di gettito sarà pari a 1.919 milioni di euro.

L'effetto complessivo derivante dalla sola applicazione dell'aliquota del 20% risulta pari a:

	2012	2013	2014	2015
<i>Gettito rendite al 20%</i>	1.494	1.689	1.919	1.919

Milioni di euro

A questi effetti occorre aggiungere i riflessi sull'Irpef e sull'Ires derivanti dallo scomputo delle ritenute pagate a titolo d'acconto da imprese e società (ritenute sui redditi derivanti da depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, fondi comuni mobiliari di diritto italiano e di diritto estero).

Per la quantificazione di questo effetto è stata stimata per ogni categoria di strumenti finanziari, in base a dati di fonte Banca d'Italia, la percentuale di gettito relativo a soggetti con ritenuta a titolo d'acconto. A tale stima si è giunti calcolando la quota dei depositi, dei titoli con scadenza a breve termine, dei titoli con scadenza a medio/lungo termine, e dei fondi comuni italiani ed esteri, attribuibile alle società non finanziarie (fonte: attività e passività finanziarie dell'Italia – relazione annuale della Banca d'Italia sul 2010). E' stata calcolata la base imponibile implicita nella quota di gettito attribuibile alle società non finanziarie e da questa gli effetti derivanti dal cambio di aliquota. Si stima quindi che con l'aumento della tassazione degli interessi sui depositi bancari dal 27% al 20%, si avranno minori ritenute pari a circa 55 milioni di euro, che si rifletteranno nel seguente andamento di cassa ai fini Irpef/Ires (acconto del 75%):

Effetto depositi bancari	2012	2013	2014
<i>Saldo II.DD. 2012</i>		55	
<i>Acconto II.DD. 2013</i>		41	-41
<i>Saldo II.DD. 2013</i>			55
<i>Acconto II.DD. 2014</i>			41
TOTALE		91	55

Milioni di euro

Relativamente agli strumenti finanziari la cui tassazione passerà dal 12,5% al 20%, si stima che le maggiori ritenute che potrebbero riguardare i redditi di capitale soggetti a ritenuta d'acconto saranno circa 32 milioni di euro. Ipotizzando un acconto ai fini II. DD. del 75%, gli effetti di gettito per gli anni 2012 – 2014 ai fini delle imposte sui redditi sono i seguenti:

Effetto ritenute d'acconto	2012	2013	2014
<i>Saldo II.DD. 2012</i>		-32	
<i>Acconto II.DD. 2013</i>		-24	24
<i>Saldo II.DD. 2013</i>			-32
<i>Acconto II.DD. 2014</i>			-24
TOTALE	0	-56	-32

Complessivamente quindi gli effetti sulle imposte sui redditi conseguenti alla variazione delle ritenute d'acconto operate, risultano pari a :

	2012	2013	2014	2015
<i>Effetto ritenute ire/ires</i>	0	35	23	23

I complessivi effetti finanziari del provvedimento in esame, tenendo conto che le minori ritenute da scomputare ai fini delle imposte sui redditi erano già comprese nella stima degli effetti di competenza, sono pertanto pari a:

	2012	2013	2014	2015
<i>Gettito rendite al 20%</i>	1.494	1.689	1.919	1.919
<i>Effetto ritenute imposte red.</i>	0	35	23	23
EFFETTO FINALE	1.494	1.724	1.942	1.942

Dati in milioni di euro

Opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti

Il provvedimento consente la facoltà di opzione per l'affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota, versando l'imposta del 12,5% sui redditi diversi maturati fino a quella data. In alternativa, il contribuente può accettare le conseguenze del cambio aliquota e vedere tassate al 20% le plusvalenze latenti realizzate successivamente alla data del cambio aliquota. L'opzione deve riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

La scelta di esercitare l'opzione dipende da vari fattori. Il vantaggio per il contribuente è dato dall'applicazione dell'aliquota ridotta alle plusvalenze latenti al momento del cambio dell'aliquota. I costi sono legati alla rinuncia al differimento dell'imposta e all'eventuale costo del finanziamento della liquidità necessaria per pagare l'imposta in assenza di una realizzazione effettiva della plusvalenze. Si ipotizza, in via prudenziale, che l'opzione sarà esercitata per l'80% delle plusvalenze latenti.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze latenti, in assenza di dati specifici, utilizzate le informazioni sui periodi di detenzione dei fondi comuni italiani (tenendo conto degli switch), si è stimato un periodo medio di detenzione delle attività finanziarie che generano redditi diversi pari a 2 anni. Se si ipotizza che le plusvalenze siano maturate in maniera lineare e che il flusso di sottoscrizioni sia stato costante nel tempo, si può stimare che al primo gennaio 2012, 1/24 dei titoli siano stati detenuti per 23 mesi, accumulando una plusvalenza netta pari a 23/24 del flusso annuale,

1/24 siano stati detenuti per 22 mesi accumulando una plusvalenza netta pari a 22/24 del flusso annuale e così via. Di conseguenza le plusvalenze nette latenti al 1 gennaio 2012 sono pari al 73% delle plusvalenze nette che si sarebbero comunque realizzate nel corso dell'anno più il 23% delle plusvalenze nette che si stima si sarebbero realizzate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio dell'opzione produce quindi diversi effetti sul gettito. Per l'anno 2012 si hanno due effetti: a) l'incremento di aliquota non avrà effetto sull'80% del 73% delle plusvalenze nette che sarebbero state realizzate nell'anno, con una perdita pari a $0,8 \times ((463 \times 0,73 / 0,125) \times 7,5\%$, pari a -162 milioni; b) si avrà un aumento di gettito dovuto all'anticipo di tassazione al 12,5% sull'80% del 23% delle plusvalenze nette relative al 2013, pari a 85 milioni. L'effetto netto di competenza sul 2012 sarà quindi una perdita di gettito di -77 milioni.

Per il 2013 si avrà una perdita di gettito pari al 80% del 23% delle plusvalenze nette che si sarebbero realizzate in assenza di opzione alla nuova aliquota del 20%, pari a -136 milioni. Gli effetti di competenza e cassa, considerato anche i meccanismi di versamento, sono riassunti nella tabella seguente:

Opzione affrancamento plusv. latenti	2012	2013	2014
Effetto di competenza	-77	-136	0
Effetto di cassa	-50	-140	-23

In milioni di euro

L'opzione potrà essere esercitata anche dai detentori di fondi comuni italiani e di diritto estero.

Per quanto riguarda i fondi comuni italiani, considerando che fino al 30 giugno 2011 è stato applicato il regime del maturato, l'applicazione della disposizione riguarda solo le plusvalenze latenti maturate dopo tale data, non si stimano significativi effetti di gettito..

Per i fondi comuni esteri, ipotizzando un analogo periodo di detenzione di due anni e applicando la stessa metodologia illustrata in precedenza, si stimano i seguenti effetti di competenza e di cassa nel triennio:

Opzione affrancamento fondi esteri	2012	2013	2014
Effetto di competenza	-28	-49	0
Effetto di cassa	-23	-50	-4

In milioni di euro

Pertanto, le disposizioni di cui ai commi 6-34 comportano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Effetti complessivi	1.421	1.534	1.915	1.942

Comma 35 - Studi di settore

Le due disposizioni in materia di studi di settore sono tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della relativa modulistica fiscale.

Al riguardo, la modifica dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella parte relativa alle limitazioni dei poteri di accertamento, induce i contribuenti interessati a comportamenti dichiarativi corretti, attesi i possibili effetti anche per l'annualità successiva.

In particolare, su circa 700.000 operatori economici non congrui, anche a seguito di adeguamento, si ritiene plausibile che almeno il 10% vari il proprio comportamento a seguito della modifica del citato articolo 10; ci saranno, quindi, almeno 70.000 soggetti in più, rispetto a quanto accadrebbe in assenza della modifica legislativa, che risulteranno congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si può ipotizzare che tali soggetti dichiareranno una maggiore base imponibile media stimabile, in termini estremamente prudenziali, in non meno di 3.000 euro; si avrebbe, quindi, una maggiore base imponibile totale di 210.000.000 euro.

Attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 42.000.000 e maggiore IVA per 31.500.000 euro.

Inoltre, si rappresenta che tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi a seguito di accertamento, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Sono prevedibili, inoltre, **ulteriori entrate** in relazione agli effetti della possibilità di predisporre o modificare gli indicatori di normalità economica in relazione ad ogni specifico periodo di imposta di applicazione degli studi di settore, al fine di contrastare sempre più efficacemente i comportamenti dichiarativi non corretti.

In merito, in relazione all'annualità di imposta 2009 la platea dei soggetti non normali è risultata di circa 670.000 soggetti.

La possibilità di intervenire anno per anno, alla luce delle diverse informazioni disponibili, in modifica o predisposizione di indicatori di normalità economica, dovrebbe comportare, prudenzialmente, un incremento dei ricavi e dei compensi attesi per almeno 300.000 soggetti.

Ipotizzando che il 50% di tali soggetti modifichi il proprio comportamento a seguito delle modifiche normative in commento, ci saranno 150.000 soggetti che dichiareranno maggiore base imponibile.

Presumendo sempre, prudenzialmente, una maggiore base imponibile media di almeno 3.000 euro, si avrebbe una maggiore base imponibile totale di 450.000.000 euro.

Attesa una tassazione media del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 90.000.000 e maggiore IVA per 67.500.000 euro.

Inoltre, tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi in fase accertativa, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

Comma 35 – 1° periodo	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+73,5	+42	+42
IVA	+31,5	+31,5	+31,5	+31,5
Comma 35 -2° periodo				
IRPEF	0	+157,5	+90	+90
IVA	0	+67,5	+67,5	+67,5
Totale	+31,5	+330	+231	+231

Milioni di euro

Titolo II Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

art. 3 Liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche

Comma 5 - liberalizzazione delle professioni

La disposizione è volta ad introdurre ulteriori principi di liberalizzazione e apertura alla concorrenza nell'ambito degli ordinamenti professionali, sia con riferimento all'accesso, alla formazione continua e ai tirocini, sia in relazione alle modalità di pattuizione del compenso e alla tutela del cliente. Trattandosi di norma diretta a enunciare principi di riforma del settore non si determinano effetti finanziari negativi.

Commi da 6 a 11

Si tratta di disposizioni che regolano l'accesso alle attività economiche basandosi sul principio di libertà di impresa.

A tal fine vengono previste abrogazioni delle restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche attualmente previste dall'ordinamento vigente. In particolare si prevede che l'esercizio di un'attività economica avvenga senza limitazioni legate al vincolo della popolazione o altri criteri di fabbisogno, ovvero connesse alle distanze minime tra le localizzazioni delle sedi di esercizio. Non comporta effetti peggiorativi sui saldi.

Comma 12: proventi alienazione immobili Ministero Difesa

La norma modifica la precedente disciplina relativa alla riassegnazione dei proventi derivanti da alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio.

Tale disciplina resta vincolata alla previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, ed in particolare al conseguimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale concordati in sede di programma di stabilità e crescita. In caso di verifica negativa sulla compatibilità finanziaria, i proventi verranno riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Pertanto, la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea

I commi da 1 a 7 prevedono che gli enti locali procedano alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure competitive ad evidenza pubblica per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

I commi 11 e 12 fissano i criteri per le procedure competitive al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il comma 13 consente l'affidamento in house dei predetti servizi qualora il valore economico sia pari o inferiore a 900.000 euro annui.

I commi da 14 a 18 prevedono l'assoggettamento delle società in house affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici locali, al patto di stabilità interno, alla normativa in materia di contratti pubblici, nonché l'adozione, mediante propri provvedimenti, di criteri e modalità in materia di reclutamento di personale e conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 35, comma 3 del dlgs 165 del 2001.

I commi da 19 a 27 elencano le fattispecie di incompatibilità e divieti per gli amministratori e i responsabili degli uffici dell'ente locale e degli altri organismi aventi funzioni di stazione appaltante, di regolazione indirizzo e controllo di servizi pubblici locali.

Il comma 28 fissa il principio secondo cui la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati.

I commi da 29 a 31 disciplinano la cessione dei beni in caso di subentro nella gestione del servizio.

I commi da 32 a 34 prevedono un regime transitorio per gli affidamenti non conformi alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame, il divieto di gestione di servizi ulteriori per chi è già titolare della gestione del servizio per affidamento diretto o delle reti, nonché le esclusioni per particolari tipologie di servizi pubblici.

La disposizione non comporta effetti onerosi sulla finanza pubblica

art. 5 - Norme in materia di società municipalizzate

La norma prevede che una quota del Fondo infrastrutture nell'ambito del FAS nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, sia destinata ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Atteso che le relative spese sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno e pertanto potrebbero essere tempestivamente destinate all'attivazione di investimenti, si stima un effetto sugli investimenti degli enti locali quantificabile complessivamente in 50 milioni per l'anno 2013 e 150 milioni per l'anno 2014, con corrispondente impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni.

Comma 1: Sono apportate talune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 introducendo semplificazioni in materia di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività che, per il loro carattere ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: La disposizione prevede l'abrogazione di norme relative all'istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 4: La modifica soppressiva alla liberalizzazione in oggetto, concernente il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio commerciale, mira ad estendere la misura in oggetto a tutto il territorio nazionale, allo stato limitato ai comuni a vocazione turistica. Ciò al fine di favorire le vendite ed il conseguente rilancio delle connesse attività commerciali, agevolando quindi la ripresa dei consumi e con essa l'economia nazionale e dei territori.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 7 Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche

La presente disposizione prevede un'estensione dell'addizionale Ires prevista dall'art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112/2008, attualmente pari al 6,5%. Viene parimenti previsto un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013.

Le ultime quantificazioni del gettito sono state operate in sede di esame del provvedimento C.4357 (D.L. n. 70/2011). Secondo il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato relativo, in particolare, alla quantificazione degli effetti finanziari recati dall'articolo 81, commi 16-18, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indicava i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica fino al 2011.

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011
Maggiori entrate	0	1.698	849	849

L'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota della suddetta addizionale IRES determina - in base alle risultanze dell'applicazione della suddetta addizionale nel 2009 fornite dal Governo nel Documento di economia e finanza 2011 - effetti in termini di maggior gettito IRES ai fini dei saldi di finanza pubblica di 208 milioni di euro nel 2012 e di 104 milioni di euro annui dal 2013, in relazione alla condizione di redditività delle società destinatarie della misura.

Con un aumento di 4 punti il gettito sarebbe pertanto di 832 milioni di euro per il 2012 e di 416 milioni di euro nel 2013.

Un aumento della base imponibile potrebbe essere effettuato includendovi tutte le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (attualmente solo la produzione di energia idroelettrica è compresa).

La produzione elettrica da tali fonti è nel complesso di circa 23 TWh, di cui 11 da biomasse, 4 da fotovoltaico e 8 da eolico.

Se si considerano solo i soggetti con ricavi sopra 25 milioni di euro, si ottiene un gettito di 40 milioni di euro, che sale a 70 milioni di euro annui se si abbassa la soglia dei ricavi a 10 milioni di euro.

Con l'estensione dell'applicazione anche alle imprese che trasportano e dispacciano l'energia (in pratica TERNA, che ha avuto ricavi nel 2010 di 1,5 miliardi di euro, con un utile netto di 434 milioni di euro e SNAMRETEGAS, che ha avuto nel primo semestre 2011 ricavi per 1.744 milioni di euro, con un utile operativo di 986 milioni di euro e un utile netto di 576 milioni), che operando in regime regolato sotto il controllo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non potrebbero traslare la maggiore imposta sui consumatori.

In base ai dati delle semestrali del 2011 di entrambe le società il gettito sarebbe di circa 90 milioni di euro per Terna e di circa 220 milioni per SnamReteGas.

Da tale applicazione si stima potrebbero derivare circa 310 milioni di euro annui.

Complessivamente si può prevedere un gettito così ripartito:

	2012	2013	2014
Aumento 4 punti addizionale	832	416	416
Estensione addizionale alle società di	620	310	310

trasporto di energia elettrica e gas			
Estensione addizionale a biomasse, eolico e fotovoltaico	140	70	70
totale	1592	796	796

Considerando l'applicazione anche alle imprese di distribuzione di gas ed elettricità e l'ampliamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'addizionale alle società con ricavi sopra i 10 milioni di euro, e tenuto conto altresì del meccanismo saldo/acconto nonché del fatto che l'aumento dell'addizionale di 4 punti percentuali rispetto agli attuali 6,5 punti è in vigore fino all'anno d'imposta 2013, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

2011	2012	2013	2014	2015	dal 2016
0,0	+1.800,0	+900,0	+900,0	-302,0	+299,0

Si precisa che gli effetti relativi all'anno 2012 non sono contabilizzati ai fini del miglioramento dei saldi, atteso che le maggiori entrate potranno essere destinate fino alla misura del 50%, alla riduzione degli interventi inerenti, rispettivamente, gli obiettivi di contenimento della spesa dei Ministeri di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli enti territoriali (patto di stabilità interno) di cui al comma 8 dell'articolo 1.

Titolo III Misure a sostegno dell'occupazione (art. 8-12)

Trattasi di disposizioni in materia di contrattazione, procedure per il collocamento obbligatorio, fondi interprofessionali, fissazione di livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e di disciplina sanzionatoria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo IV Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

art. 13 Trattamento economico dei parlamentari ed incompatibilità

La disposizione prevede che, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri del parlamento e degli organi costituzionali si applica, senza effetti ai fini previdenziali, una riduzione delle indennità di carica e delle retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi annui, in misura del 10 per cento per la parte

eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il comma 2 dispone la riduzione nella misura del 50 per cento dell'indennità parlamentare per tutti i componenti dell'organo legislativo che svolgono una qualsiasi attività lavorativa remunerata con un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima.

Il comma 3, la cui applicazione decorre dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva.

Il comma 4 disciplina l'individuazione, da parte delle Camere, di modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun componente dell'organo legislativo ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

Circa la stima dei risparmi si fa presente che, non essendo prevista una specifica norma di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, la relativa quantificazione non potrà che essere effettuata a consuntivo.

art. 14 Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali.

La disposizione introduce modifiche di carattere ordinamentale relative al funzionamento dei Consigli e delle Giunte che comportano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica. I conseguenti risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo e pertanto non vengono prudenzialmente quantificati.

art. 15 Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

La disposizione è sostanzialmente finalizzata a prevedere la soppressione di tutte le province salvo quelle la cui popolazione sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati. Tale previsione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finanza pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare.

Relativamente, invece, alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali non si ascrivono effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la conseguente minore spesa per le province interessate, tenuto conto dei vincoli posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno, determina un verosimile corrispondente incremento delle restanti spese.

Con riferimento alle province soppresse, viene inoltre prevista la contestuale soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle medesime rinviando ad un decreto del ministro dell'interno le relative modalità di attuazione.

Si rinvia, poi ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze per la revisione delle strutture periferiche delle altre amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse. I conseguenti effetti positivi per la finanza pubblica potranno essere verificati solo a consuntivo.

art. 16 Riduzione dei comuni e dei costi relativi alla rappresentanza politica

La disposizione prevede, con riferimento ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il venir meno dei consigli e delle giunte comunali, nonché l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative attraverso la costituzione di unioni municipali. Tale previsione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finanza pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare.

art. 17 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

La disposizione riduce il numero dei componenti del CNEL dagli attuali 121 a 70 ed introduce modifiche nella composizione dell'organismo stesso. Eventuali risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo e pertanto non vengono prudenzialmente quantificati.

Art. 18 Voli in classe economica

La disposizione stabilisce che le categorie di soggetti nella stessa indicate, che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, viaggiano in classe economica. Si tratta di previsione che amplia la disciplina già vigente in materia e si pone nell'ottica del risparmio pubblico e della razionalizzazione della spesa. Eventuali risparmi saranno quantificabili a consuntivo.

Art. 19 Norma di copertura

La disposizione indica la copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, in particolare quelle previste dall'art. 1, commi 16 e 25, dall'art. 2, comma 1, dall'art. 5 e dall'art. 7, utilizzando quota parte delle maggiori entrate del decreto in esame.